

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 301/CGF– RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2013**

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DALL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL CALC. GIOVANNINI LION,**

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

Con ricorso ritualmente proposto l'Ascoli Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al calciatore Giovannini Lion la squalifica fino al 31.3.2014 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per atti di violenza commessi nei confronti di calciatori avversari.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) l'assoluta eccessività e spropositatezza della squalifica irrogata al calciatore Giovannini ed ha concluso chiedendo la riduzione della stessa a 3 giornate effettive di gara, ovvero nella misura ritenuta di giustizia; 2) la riduzione dell'ammenda.

Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n.1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo; il Giovannini, infatti, unitamente al suo compagno di squadra De Iulis Andrea, poneva in essere, nei confronti degli avversari, un atteggiamento irriverente e provocatorio che determinava la reazione del calciatore Bulevardi Danilo che lo spintonava facendolo rovinare a terra; il Giovannini reagiva dando un calcio alle caviglie del Bulevardi che a sua volta reagiva colpendolo con un pugno al volto che provocava un momentaneo stordimento. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino.

La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado sia eccessivamente onerosa per il giovane calciatore in questione, ma non può essere ridotta nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”.

In realtà questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza.

Ciò posto, la Corte, tenuto conto che il calciatore è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta debba essere rideterminata come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovannini Lion fino a tutto il 30.11.2013.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DAL CALC. DE IULIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

Con ricorso ritualmente proposto De Iulis Andrea, tesserato per la Ascoli Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al ricorrente la squalifica fino al 31/03/2014 per atti di violenza commessi nei confronti di calciatori avversari.

Con i motivi scritti il De Iulis ha eccepito: 1) la sua estraneità ai fatti addebitatigli; 2) in ipotesi gradata, ha chiesto il dovuto inquadramento della fattispecie nella categoria sanzionata ex art. 19, comma 4, lett.a b) C.G.S., che prevede la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Ha concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della squalifica nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, ed il De Iulis Andrea, il quale ha dichiarato di non avere commesso i fatti addebitatigli.

Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo; il De Iulis, infatti, unitamente al suo compagno di squadra Giovannini Lion, poneva in essere, nei confronti degli avversari, un atteggiamento irridente e provocatorio che ne determinava la reazione, originando in tal modo lo scontro fisico diffusamente refertato dall'arbitro, che ha visto il ricorrente sferrare due pugni al volto di un avversario. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino.

La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado sia eccessivamente onerosa per il giovane calciatore in questione, ma non può essere ridotta nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”.

In realtà questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve

essere inculcato fin dall'inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza.

Ciò posto, la Corte, tenuto conto che il calciatore è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta debba essere rideterminata come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Iulis Andrea riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DAL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Ingretolli Cristiano, tesserato per la Società Delfino Pescara, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al ricorrente la squalifica fino al 30/06/2014 per atti di violenza commessi nei confronti di un calciatore avversario.

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito: 1) la sussistenza di un atteggiamento provocatorio dei calciatori avversari; 2) la sua estraneità ai fatti addebitatigli; 3) la contraddittorietà tra la refertazione dell'Arbitro e dei suoi Assistenti con la versione sposata dal G.S.; 4) la sussistenza dell'attenuante della provocazione con conseguente riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, e l'Ingretolli Cristiano, il quale ha insistito sull'atteggiamento provocatorio dei calciatori avversari che ha originato i fatti sanzionati.

Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n.1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta ancor più grave correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo.

L'Ingretolli, infatti, trovandosi distante dal punto in cui aveva avuto inizio lo scontro fisico tra calciatori delle due squadre, dopo una rincorsa di circa venti metri, saltando, sferrava un calcio al volto di un avversario che cadeva a terra tramortito, dopo di che si accaniva contro il medesimo sferrando plurimi calci al basso ventre rendendo necessario l'intervento dei sanitari in considerazione dell'intenso dolore provocato e di una piccola emorragia di sangue all'orecchio del calciatore a terra. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino.

La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado possa essere lievemente alleggerita, non potendo certo essere ridotta, vista la gravità dei fatti, nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”.

In realtà, questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall'inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo

principi di lealtà, rispetto e correttezza.

Ciò posto, la Corte, pur valutando il comportamento particolarmente violento del calciatore, tenuto conto che il medesimo è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva, e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta possa essere rideterminata come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ingretolli Cristiano riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 28.2.2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DAL CALC. BULEVARDI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Bulevardi Danilo, tesserato per la Società Delfino Pescara, ha impugnato la decisione (Com Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al ricorrente la squalifica fino al 31.3.2014 per atti di violenza commessi nei confronti di calciatori avversari.

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito: 1) la sussistenza di un atteggiamento provocatorio dei calciatori avversari; 2) la scriminante della provocazione e della legittima difesa, concludendo per la riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, ed il Bulevardi Danilo, il quale si è scusato per quanto accaduto.

Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n.1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo; il Bulevardi, infatti, in reazione ad un atteggiamento irriverente e provocatorio di calciatori avversari, reagiva spintonando a più riprese uno di questi, facendolo rovinare a terra. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino.

La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado sia eccessivamente onerosa per il giovane calciatore in questione, tenuto conto della singola condotta sanzionata, ma non può essere ridotta, visto anche l'accaduto, nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”.

In realtà questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall'inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza.

Ciò posto, la Corte, tenuto conto che il calciatore è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta possa essere rideterminata come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bulevardi Danilo riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete